

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01764/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2019, proposto da Società Agricola Borbonia S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Marco Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Gentile in Roma, via Virginio Orsini 19;

contro

Regione Calabria, Autorità di Gestione del Psr Calabria 2014-2020 non costituiti in giudizio;

nei confronti

Società Agricola Agribiotech S.S., Società Agricola San Martino S.r.l.S., Azienda Agricola Presta S.r.l.S., Azienda Agricola Santa Marina S.S., Società Agricola Tafaria S.S., Società Agricola Biologica Secreti S.S. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del D.D.G. del 2.8.2019, n. 9554, con cui la Regione Calabria ha approvato la

graduatoria definitiva “finale” delle domande di adesione al Pacchetto Giovani presentate, nell’ambito PSR della Regione Calabria, a seguito di avviso pubblico indetto con D.D.G. n. 7516 del 29.6.2016 e del relativo allegato B nella parte in cui la domanda di sostegno presentata dalla ricorrente è stata esclusa dalla ammissione a finanziamento; del verbale del 21.3.2019 recante le conclusioni sull’istruttoria condotta dalla commissione nominata con D.D. del 20.2.2019 n. 71384 sull’istanza di riesame trasmessa dalla ricorrente avverso il diniego alla propria domanda di finanziamento; del provvedimento di conferma dell’esito dell’istruttoria, assunto in data 11.7.2019 ed annotato in calce al predetto verbale; per quanto possa occorrere, della D.D.G. del 7.12.2017, n. 13907, recante l’approvazione della prima graduatoria, non definitiva, delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, nella quale la ricorrente figurava tra gli esclusi; di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali a quelli impugnati, delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno – “pacchetto giovani” e delle disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno;

Nonché per il riconoscimento del diritto della società ricorrente all’ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda della stessa nell’elenco delle domande ammesse

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l’elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i

soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”.

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”, del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale

sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Fissa, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 14 gennaio 2020.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 22 novembre 2019.

**Il Presidente
Nicola Durante**

IL SEGRETARIO